

D.g.r. 25 marzo 2019 - n. XI/1425

Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017 n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la d.g.r. n. XI/200 del 11 giugno 2018 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale - art. 4, comma 3, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la d.g.r. n. XI/273 del 28 giugno 2018 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie - Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la d.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

Considerato che il cinghiale è specie selvatica problematica a causa della sua elevata prolificità e versatilità ambientale, tale da essere diventato molto impattante, in particolare per i danni provocati alle attività agro-forestali, per i sinistri stradali e per le possibili patologie trasmissibili alla zootecnia, quali la peste suina classica, la peste suina africana e la malattia di Aujeszky;

Preso atto delle continue segnalazioni e richieste di intervento, nonché della situazione di emergenza, evidenziata anche dagli organi di stampa, dai social e dal web, in relazione alla crescente presenza e diffusione della specie sul territorio;

Tenuto conto di quanto previsto al punto 2.c della d.g.r. 1019/2018, con particolare riferimento all'attuazione del controllo della specie sulla base di provvedimenti vigenti;

Preso atto che alcuni provvedimenti territoriali in materia di controllo del cinghiale sono scaduti;

Ritenuto, al fine di intervenire urgentemente per far fronte alle problematiche e agli impatti sopra menzionati, di prevedere che, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina di cui alla medesima d.g.r., che potrà avvenire presumibilmente non prima del mese di aprile 2020, gli U.T.R. ed enti gestori delle aree protette regionali, con specifico provvedimento, possano autorizzare il controllo della specie, nel rispetto delle norme vigenti;

Rilevata, inoltre, un'incongruenza, dovuta a mero errore materiale, tra quanto previsto al punto 4.5.3. lett. a dell'allegato alla d.g.r. 1019/2018 e quanto invece previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. 19/2017, relativamente alla cessione dei capi prelevati in controllo;

Valutato opportuno modificare il suddetto punto 4.5.3:

- al primo alinea, la frase «Ogni UTR, per gli ATC/CAC presenti sul territorio di propria competenza, e ogni ente gestore delle aree protette regionali (aree a Parco naturale, Riserve naturali) effettua una procedura a evidenza pubblica per la cessione dei capi prelevati in controllo. In caso l'aggiudicazione vada deserta, i capi sono destinati a scopo benefico e, in subordine, allo smaltimento.» viene sostituita con la seguente: «Le procedure di evidenza pubblica per la cessione dei capi di cinghiale prelevati in controllo sono espletate dagli ATC, CAC e dagli enti gestori delle aree protette. In caso l'aggiudicazione vada deserta, i capi sono destinati a scopo benefico e, in subordine, allo smaltimento.»;
- al secondo alinea, la frase «I proventi della vendita, che per il territorio a caccia programmata sono liquidati ai rispettivi ATC/CAC, come previsto dall'art. 6, comma 4 della l.r. 19/17 devono essere destinati esclusivamente all'indennizzo e al-

la prevenzione dei danni.» viene sostituita con la seguente: «I proventi della vendita devono essere destinati esclusivamente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni.»;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica e integrazione della d.g.r. 1019/2018;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

Recepite le premesse, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni alla d.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» disponendo:

a) che, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina di cui alla d.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018, il controllo possa essere autorizzato, con specifico provvedimento, dagli U.T.R. ed enti gestori delle aree protette regionali, nel rispetto delle norme vigenti;

b) la modifica del punto 4.5.3, lett. a dell'allegato alla d.g.r., come segue:

- al primo alinea, la frase «Ogni UTR, per gli ATC/CAC presenti sul territorio di propria competenza, e ogni ente gestore delle aree protette regionali (aree a Parco naturale, Riserve naturali) effettua una procedura a evidenza pubblica per la cessione dei capi prelevati in controllo. In caso l'aggiudicazione vada deserta, i capi sono destinati a scopo benefico e, in subordine, allo smaltimento.» viene sostituita con la seguente: «Le procedure di evidenza pubblica per la cessione dei capi di cinghiale prelevati in controllo sono espletate dagli ATC, CAC e dagli enti gestori delle aree protette. In caso l'aggiudicazione vada deserta, i capi sono destinati a scopo benefico e, in subordine, allo smaltimento.»;
- al secondo alinea, la frase «I proventi della vendita, che per il territorio a caccia programmata sono liquidati ai rispettivi ATC/CAC, come previsto dall'art. 6, comma 4 della l.r. 19/17 devono essere destinati esclusivamente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni.» viene sostituita con la seguente: «I proventi della vendita devono essere destinati esclusivamente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni.»;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi